

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-4024 del 11/08/2021
Oggetto	D.LGS. 387/2003 E S.M.I. - ISTANZA DI MODIFICA NON SOSTANZIALE ALL'AUTORIZZAZIONE UNICA N. 3384 DEL 12.10.2012 E SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO DI AGGIORNAMENTO N. 3282 DEL 17.10.2013 - REVAMPING IMPIANTO DI BIOGAS DI POTENZIALITA' PARI A 998 KWE CON PRODUZIONE DI BIOMETANO PER IMMISSIONE IN RETE SNAM, SITO IN COMUNE DI LUGO (RA), LOCALITA' VOLTANA, VIA TRAVERSAGNO 30 - SOCIETA' HERAMBIENTE SPA, SEDE LEGALE IN COMUNE DI BOLOGNA, VIA CARLO BERTI PICHAT N. 2/4 (P.IVA. 02175430392)
Proposta	n. PDET-AMB-2021-4156 del 11/08/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	Fabrizio Magnarello

Questo giorno undici AGOSTO 2021 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, Fabrizio Magnarello, determina quanto segue.



Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

OGGETTO: D.LGS. 387/2003 E S.M.I. - ISTANZA DI MODIFICA NON SOSTANZIALE ALL'AUTORIZZAZIONE UNICA N. 3384 DEL 12.10.2012 E SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO DI AGGIORNAMENTO N. 3282 DEL 17.10.2013 - REVAMPING IMPIANTO DI BIOGAS DI POTENZIALITÀ PARI A 998 KWE CON PRODUZIONE DI BIOMETANO PER IMMISSIONE IN RETE SNAM, SITO IN COMUNE DI LUGO (RA), LOCALITÀ VOLTANA, VIA TRAVERSAGNO 30 - SOCIETÀ' HERAMBIENTE SPA, SEDE LEGALE IN COMUNE DI BOLOGNA, VIA CARLO BERTI PICHAT N. 2/4 (P.IVA. 02175430392)

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

VISTE:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante “*Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni*”;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente per cui, alla luce del nuovo riparto di competenze, a far data dal 01.01.2016 la Regione esercita le funzioni amministrative in materia di autorizzazioni e concessioni, tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n. 13/2015, per cui al Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di autorizzazioni uniche per l'installazione/esercizio di impianti di produzione di energia;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE, che recepisce le novità introdotte dalla L.R. n. 25/2017;

VISTA la normativa sotto elencata a cui si fa riferimento ai fini del rilascio del presente atto:

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*” e successivi adeguamenti;
- Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici 11 dicembre 1933, n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Decreto Legislativo del 16 marzo 1999 n. 79 “*Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica*”;
- Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e s.m.i. “*Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità*”, in particolare l'art. 12 ai comma 3 e 4 cita:

“La costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata alla Regione o altro soggetto istituzionale delegato dalla Regione, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell’ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico[...];”

“L’autorizzazione di cui al comma 3 è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni. Il rilascio dell’autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire l’impianto in conformità al progetto approvato e deve contenere, in ogni caso, l’obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell’impianto. Il termine massimo per la conclusione del procedimento di cui al presente comma non può comunque essere superiore a centottanta giorni. [...]”

- Legge 23 agosto 2004, n. 239 *“Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia”*;
- Decreto Legislativo 03 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. *“Norme in materia ambientale”*;
- Legge 23 luglio 2009, n. 99 *“Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia”* che ha apportato modifiche al D.Lgs. 387/03 ed in particolare ha introdotto all’art.12 il comma 4-bis che recita:
“per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa e per impianti fotovoltaici, ferme restando la pubblica utilità e le procedure conseguenti per le opere connesse, il proponente deve dimostrare nel corso del procedimento, e comunque prima dell’autorizzazione, la disponibilità del suolo su cui realizzare l’impianto. “
- Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10/09/2010 *“Linee Guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”*;
- D.M. 29 maggio 2008 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare *“Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti”*;
- Decreto Legislativo 28 marzo 2011, n. 28 del *“Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”*;
- Deliberazione 23 luglio 2008 - ARG/elt 99/08 dell’Autorità per l’Energia Elettrica e del gas *“Testo integrato delle condizioni tecniche ed economiche per la connessione alle reti elettriche con obbligo di connessione di terzi degli impianti di produzione di energia elettrica (Testo integrato delle connessioni attive – TICA)”* e s.m.i.;
- Legge Regionale 22 febbraio 1993, n. 10 *“Norme in materia di opere relative a linee ed impianti elettrici fino a 150 mila volts. Delega di funzioni amministrative”* e successive modifiche ed integrazioni, la DGR 1965/99 e DGR 2088/2013;
- Legge Regionale n.19/2003 *“Norme in materia di riduzione dell’Inquinamento Luminoso e di risparmio energetico”*, la Direttiva applicativa DGR n. 1688 del 18 novembre 2013 *“Nuova direttiva per l’applicazione dell’art. 2 della legge regionale 29 settembre 2003, n. 19 recante: “Norme in materia di riduzione dell’inquinamento luminoso e di risparmio energetico.”*;
- Legge Regionale del 23 dicembre 2004, n. 26 *“Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia”* e s.m.i. ed in particolare l’art. 3, comma 1, lett. b) che conferisce alla Provincia l’esercizio delle funzioni in merito al rilascio dell’autorizzazione alla costruzione ed all’esercizio degli impianti di produzione di energia non riservate alle competenze dello Stato e della Regione;
- Legge Regionale 30 ottobre 2008, n. 19 *“Norme per la riduzione del rischio sismico”* e successive modifiche ed integrazioni;

- Delibera di Giunta Regionale 26 luglio 2010, n. 1198 “*Misure di semplificazione relative al procedimento per la costruzione e l'esercizio degli impianti di generazione elettrica alimentati da biogas prodotto da biomasse provenienti da attività agricola*”;
- Decreto n. 209 del 15 dicembre 2017 – Regolamento regionale 15 dicembre 2017 n. 3 “*Regolamento regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue*”;
- Delibera di Giunta Regionale 09 novembre 2011, n. 1495 “*Criteri tecnici per la mitigazione degli impatti ambientali nella progettazione e gestione degli impianti a biogas*”;
- Delibera di Giunta Regionale 24 ottobre 2011, n. 1496 “*Integrazioni e modifiche alla DGR 2236/09 - Approvazione degli allegati relativi all'autorizzazione di carattere generale per impianti di produzione di energia con motori a cogenerazione elettrica aventi potenza termica nominale compresa fra 3 e 10 MWt alimentati biogas, ai sensi degli articoli 271 comma 3 e 272 comma 2 del DLgs 152/06 “Norme in materia ambientale”*”;
- Delibera di Giunta Regionale 12 aprile 2012, n. 362 “*Attuazione della D.A.L. 51 del 26 luglio 2011 - Approvazione dei criteri per l'elaborazione del computo emissivo per gli impianti di produzione di energia a biomasse*”;
- Delibera di Assemblea Legislativa 26 luglio 2011, n. 51 “*Individuazione delle aree e dei siti per l'installazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili eolica, da biogas, da biomasse e idroelettrica*”;
- Deliberazione del Direttore Generale n. 66 del 25.05.2016 “*Servizio affari istituzionali, Pianificazione e Comunicazione. Approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di Arpa*”;
- Deliberazione del Direttore Generale n. 55 del 08.04.2016 “*Direzione amministrativa. definizione dei contenuti e delle modalità di presentazione ad Arpa Emilia-Romagna della garanzia finanziaria prevista per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili*”;

PREMESSO CHE:

- con Provvedimento n. 3384 del 12.10.2012 la Provincia di Ravenna rilasciava l'Autorizzazione Unica alla Società HERAmbiente S.p.A. con sede legale in Comune di Bologna, via Berti Pichat, 2/4, alla costruzione e all'esercizio di un impianto di digestione anaerobica da fonti rinnovabili (biogas) di potenzialità pari a 998 kWe, e relativo elettrodotto di connessione, da realizzare in Comune di Lugo (RA), via Traversagno, 30;
- con Provvedimento n. 3282 del 17.10.2013 la Provincia di Ravenna aggiornava l'Autorizzazione Unica n. 3384 del 12.10.2012 approvando le seguenti modifiche non sostanziali:
 - incremento della portata ponderale di biogas avviato a recupero energetico (attività di gestione rifiuti, operazione di recupero R1 sottoposta a procedura semplificata), fino a 6.000 t/anno;
 - ottimizzazione del sistema di recupero dell'energia termica prodotta dallo sfruttamento energetico del biogas e modifica della portata dei gas di scarico dei motori endotermici;
 - modifica del diametro del camino di emissione dei gas di scarico dei cogeneratori;
 - precisazione riguardo la potenza termica nominale dell'impianto pari a 507 MWth per ciascun motore da 498 kWe, per complessivi 1014 MWth e 998 kWe, e che le modifiche di cui ai punti precedenti non cambiavano la potenza nominale descritta (a precisazione del valore indicativo di circa 2,5 MWth indicati nel provvedimento n. 3384 del 12.10.2012);
- in data 25.03.2020 la Società HERAmbiente S.p.A., con sede legale in Viale Berti Pichat 2/4, Bologna (C/F/P.IVA. 02175430392), presentava alla Regione Emilia-Romagna, Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale, in qualità di autorità competente (PG 2020/248738 del 25.03.2020), e ad ARPAE SAC di Ravenna, in qualità di Ente incaricato dell'istruttoria (PG 2020/45663 del 25.03.2020), domanda di attivazione della procedura per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR), ricomprendente la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) volontaria, l'Autorizzazione Integrita Ambientale (AIA) ai sensi del

D.Lgs. n. 152/2006 e della L.R. n. 4/2018 e la Modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica n. 3384 del 12.10.2012 e s.m.i. ai sensi del D.Lgs. 387/2003, per il progetto di revamping dell'impianto di biogas, con aumento del quantitativo di rifiuti non pericolosi trattati in stabilimento (attività di recupero R3) e avvio della produzione di biometano, ubicato in via Traversagno 30, in località Voltana, in Comune di Lugo (RA);

- con nota PG 2020/53513 del 10.04.2020, ARPAE SAC di Ravenna chiedeva a tutte le Amministrazioni e agli Enti potenzialmente interessati e competenti di esprimersi sulla realizzazione e sull'esercizio del progetto e di verificare l'adeguatezza e la completezza della documentazione per i profili di rispettiva competenza;
- con nota PG 2020/84539 del 12.06.2020, a seguito di verifica di completezza negativa, ARPAE SAC di Ravenna richiedeva al proponente la documentazione integrativa necessaria al fine dell'avvio della procedura di PAUR, comprendente il procedimento di Autorizzazione Unica. In data 26.06.2020 HERAmbiente S.p.A. trasmetteva la documentazione integrativa ai fini della verifica di completezza, acquisita agli atti con PG 2020/92271 del 26.06.2020;
- ARPAE SAC di Ravenna, a seguito di verifica di completezza positiva, con nota PG 2020/94916 del 01.07.2020 comunicava alla Regione Emilia-Romagna e a tutti gli Enti chiamati ad esprimersi, l'avvio del procedimento con contestuale richiesta di pubblicazione sul BURERT n. 240 del 08.07.2020 dell'avvio della fase di deposito per 60 giorni ai fini dell'evidenza pubblica sul sito web della Regione Emilia-Romagna, sull'albo pretorio informatico dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna e su un quotidiano a tiratura locale, per il procedimento di AIA, come previsto dall'art. 17, comma 3 della L.R. n. 4/2018. A far data dal 08.07.2020 è iniziato a decorrere il periodo di 60 giorni per la presentazione delle osservazioni da parte dei soggetti interessati, così come previsto dal D.Lgs. n. 152/2006;
- con nota PG 2020/98426 del 08.07.2020, ARPAE SAC di Ravenna indiceva e convocava per il giorno 02.09.2020 la Conferenza di Servizi istruttoria per l'esame del SIA e degli elaborati progettuali per la formulazione di eventuali richieste di integrazioni, composta dai seguenti Enti legittimati: Azienda USL della Romagna, Aeronautica Militare Reparto Territorio e Patrimonio Ufficio Servitù Militari, Agenzia delle Dogane, ANAS SpA, Comando Militare Esercito "Emilia Romagna", Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale, e-distribuzione S.p.A., ENAC, ENAV, ENEL S.p.a., HERA S.p.a. - Struttura Operativa territoriale di Ravenna, Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini, Ministero della Difesa - Comando Marittimo Nord, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale Territoriale nord-est - Ufficio 13 - Sezione USTIF di Bologna, Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per l'Energia - Direzione Generale per le Risorse Minerarie ed Energetiche - Divisione I - Ufficio Nazionale Minerario Idrocarburi e Georisorse - Direzione UNMIG, Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per le Attività Territoriali - Divisione IX - Ispettorato Territoriale Emilia-Romagna - Settore III - Reti e Servizi di Comunicazioni Elettroniche, SNAM RETE GAS, , Telecom Italia S.p.A. - AOA/NE A.D./T.A., Unione dei Comuni della Bassa Romagna, Provincia di Ravenna - Settore Lavori Pubblici - Servizio Strade e TERN Rete Italia S.p.A.;
- ARPAE SAC di Ravenna, ai sensi dell'art. 27 bis, comma 5 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., a seguito della conclusione del periodo di consultazione al pubblico, con note PG 2020/143138 del 06.10.2020 e PG 2020/148083 del 14.10.2020 inoltrava alla Società la richiesta di integrazioni; nello specifico a riguardo le carenze riscontrate per il rilascio della modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica n. 3384 del 12.10.2012 è stato richiesto quanto di seguito elencato:
"17. la Società sia nel modulo di istanza che nelle relazioni presentate dichiara che al fine di accedere agli incentivi attualmente previsti dal Decreto interministeriale del 02/03/2018 si prevede un depotenziamento dell'esistente impianto di produzione di energia elettrica, per conseguire una diminuzione di almeno il 30% su base annua dell'energia immessa in rete, pertanto verranno cambiate le modalità di gestione dei due cogeneratori esistenti. Si chiede di precisare in maniera esaustiva le modalità funzionamento dei due cogeneratori esplicitando l'utilizzo di ciascun motore, le ore di funzionamento, se si prevede la dismissione e il conseguente smantellamento di uno dei due

cogeneratori o se uno dei due verrà utilizzato esclusivamente in caso di fermata ordinaria per manutenzioni programmate o straordinaria in caso di emergenze. Qualora si preveda l'utilizzo saltuario di uno dei due motori, a copertura del fermo di un motore, occorrerà rivedere il computo emissivo stimando le emissioni prodotte annualmente durante le fasi di avvio e spegnimento del motore che risultano più impattanti in termini di emissioni convogliate in atmosfera, rispetto al funzionamento a regime degli stessi.

18. Nell'Elaborato 2 - Relazione tecnica generale – Rev. 01 del 26/06/2020 a pag. 22 si dichiara: “Qualora il gasometro fosse momentaneamente fuori esercizio, o il suo livello di riempimento fosse superiore al consentito, ma la pressione gassosa fosse inferiore al valore soglia impostato, il gas viene veicolato attraverso un bypass direttamente verso gli utilizzatori finali.” Precisare a cosa ci si riferisce con la dicitura “utilizzatori finali”.

19. Sempre nella suddetta relazione a pag. 23 si dichiara: “Nel caso invece in cui le condizioni non fossero le normali condizioni di esercizio (gasometro non in funzione o con livello riempimento gasometro superiore al valore soglia e pressione gas superiore alla consentita), il gas verrà completamente dirottato verso il sistema torcia. Tale soluzione è prevista per consentire lo smaltimento sostenibile della totale produzione di biogas, prevenendo emissioni dannose di gas metano in atmosfera e mantenendo l'impianto in totale sicurezza, salvaguardandone il personale e l'ambiente circostante.” Considerando che il gasometro non dovrebbe mai raggiungere un livello di riempimento superiore al valore soglia e poiché la torcia deve essere utilizzata esclusivamente come sistema emergenziale, si chiede di chiarire esattamente come verrà gestita la produzione maggiore di biogas a fronte dell'aumento di alimentazione dell'impianto.

20. Precisare le caratteristiche e la portata della torcia e dimostrare che la stessa sia in grado di “spazzare” tutto il biogas prodotto a fronte dell'aumento delle matrici in ingresso.

21. In merito alla nuova sezione di pretrattamento del biogas e in particolare alla sezione di desolfurazione e denitrificazione nell'Elaborato 2 - Relazione tecnica generale – Rev. 01 del 26/06/2020 a pag. 25 si dichiara che “il flusso di biogas viene lavato in controcorrente con un flusso di acqua additivata con dei reagenti chimici per l'abbattimento rispettivamente dell'H₂S e dell'NH₃.” Si chiede di precisare quali saranno i reagenti chimici che verranno utilizzati e di fornire le schede di sicurezza di ciascun reagente.

22. In merito al fluido esausto che si genera a seguito del pre-trattamento del biogas si chiede di chiarire le modalità di gestione dello stesso.

23. Si chiede di indicare ogni quanto tempo e come verranno smaltiti i carboni attivi esausti utilizzati nel sistema di trattamento del biogas.

24. In merito alla sezione di upgrading, si chiede di precisare tra le due tipologie proposte, Upgrading a membrane e PSA Upgrading, quale verrà installata e le motivazioni di tale scelta.

25. Puntualizzare le modalità di gestione del biometano fuori specifica che non dovrà essere, se non in casi di emergenza, convogliato in torcia.

26. In merito al metanodotto di lunghezza 1200-1300 m per il quale la Società ha presentato il preventivo di connessione di SNAM accettato, nonostante l'opera sarà autorizzata e realizzata da SNAM a valle del procedimento di PAUR, poiché trattasi di opera connessa all'esercizio dell'impianto a biometano, si chiede di fornire maggiori informazioni riguardo il tracciato, il titolo autorizzativo e le relative tempistiche per il rilascio, la necessità o meno di avviare una procedura espropriativa e i tempi di realizzazione dell'opera per l'allacciamento all'impianto.

27. Fornire l'atto di costituzione di servitù sottoscritto da Herambiente S.p.A. in favore di Snam Rete Gas S.p.A. registrato e trascritto come richiesto nel preventivo di connessione accettato in data 24/01/2020 per l'area in cessione indicata nelle planimetrie come R 13.

28. Tra gli interventi previsti nel progetto si richiede l'installazione di un nuovo serbatoio GPL (R14) su platea in c.a., precisare le dimensioni e la capienza del serbatoio e verificare se lo stesso deve essere assoggettato a nuova autorizzazione, in quanto in caso affermativo tale autorizzazione dovrà essere ricompresa all'interno del procedimento di PAUR. Si chiede inoltre di indicare se all'interno dell'impianto sono presenti altri depositi di GPL, e in caso affermativo fornire le loro caratteristiche ed eventuali titoli autorizzativi.

29. *Elencare quali interventi risultano strettamente connessi all'impianto a biogas autorizzato con provvedimento di Autorizzazione Unica n. 3384 del 12/10/2012 e s.m.i. per il quale è stata avanzata richiesta di modifica non sostanziale.*

30. *La Società ha presentato un piano di dismissione e relativi costi che tiene conto esclusivamente del nuovo impianto a biometano; poiché è previsto l'ampliamento della sezione di digestione anaerobica, con l'inserimento di n. 3 nuove celle e l'installazione di un gasometro sulla copertura del locale fermentatori, si chiede di valutare i costi di dismissione di tutti i nuovi interventi che verranno realizzati sull'impianto a biogas esistente al fine di aggiornare la fidejussione bancaria attualmente in essere a garanzia dell'esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di messa in pristino di detto impianto.*”;

- la Società HERAmbiente S.p.A. in data 29.12.2020 inviava, entro i termini di legge, la risposta alle richieste di integrazioni, acquisita agli atti di ARPAE SAC di Ravenna al PG 2020/188835 del 29.12.2020;
- con nota PG 2021/1289 del 07.01.2021, ARPAE SAC di Ravenna indiceva e convocava, ai sensi dell'art. 27 bis, comma 7 del D.Lgs. 152/2006, la prima seduta della Conferenza dei Servizi decisoria simultanea sincrona in modalità telematica per il giorno 08.02.2021 per l'esame del SIA, degli elaborati progettuali e delle integrazioni presentate, nonché per l'acquisizione di tutte le intese, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i pareri, gli assensi comunque denominati, necessari per la realizzazione del progetto in base alla normativa vigente;
- la Società HERAmbiente S.p.A. trasmetteva documentazione integrativa volontaria, acquisita agli atti con PG 2021/27846 del 22.02.2021;
- ARPAE SAC di Ravenna con PG 2021/59485 del 19.04.2021 acquisiva ulteriori chiarimenti in merito alla documentazione progettuale presentata;
- entro il termine del 06.09.2020 della fase di deposito per 60 giorni ai fini dell'evidenza pubblica, né successivamente, sono state presentate alla Regione Emilia-Romagna osservazioni inerenti il progetto in esame;
- con nota PG 2021/115540 del 23.07.2021 ARPAE SAC di Ravenna convocava la seduta conclusiva della Conferenza dei Servizi decisoria simultanea sincrona in modalità telematica per il giorno 06.08.2021 e trasmetteva la bozza del verbale di PAUR e del provvedimento di Modifica non Sostanziale al Provvedimento n. 3384 del 12.10.2012 e successivo Provvedimento di aggiornamento n. 3282 del 17.10.2013;
- nel corso del procedimento autorizzativo, ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni ha acquisito i seguenti pareri/autorizzazioni/nulla osta e/o ogni altro atto di assenso comunque denominato ritenuto necessario, come di seguito riportato, e conservati agli atti della pratica SINADOC n. 2020/9146:

Protocollo generale	Autorizzazioni/pareri/nulla osta	Ente competente al rilascio
PG 2020/112975 del 05.08.2020	Esaminata la documentazione tecnica in riferimento, sotto il profilo demaniale, nulla osta ai soli fini militari e per quanto di competenza di questo Comando Marittimo all'impresa in argomento, non ravvisando impedimenti o contrasti con gli interessi della Marina Militare.	Comando Marittimo Nord – Ufficio Infrastrutture e Demanio
PG 2021/34816 del 03.05.2021	per quanto di competenza dell'Esercito “Nulla Osta” alla realizzazione dell'opera senza l'imposizione di particolari vincoli.	Comando Militare Esercito “Emilia Romagna”
PG 2021/10615 del 25.01.2021	nulla osta per quanto di nostra competenza alla realizzazione dell'opera in esame e delle relative attività	Terna Rete Italia – Direzione territoriale Nord Est
PG 2021/58479 del	parere favorevole al progetto di cui trattasi (revamping)	SNAM s.p.a.

15.04.2021	impianto di compostaggio con produzione di biometano), avendo constatato il rispetto di quanto indicato nel Verbale per l'ubicazione punto di consegna gas sottoscritto da Herambiente S.p.A. e Snam Rete Gas e delle norme previste dal D.M. 17 aprile 2008	
PG 2020/145669 del 09.10.2020	Visto l'art. 95 del D.Lgs 1 agosto 2003 n° 259 (Codice delle Comunicazioni Elettroniche) e ss - Visto il D.M. del 4 luglio 2005 del Ministero delle Comunicazioni (Delega ai Direttori degli Ispettorati Territoriali in materia di interferenze elettriche). - Vista l'istanza di richiesta di Nulla Osta prot. n° 0004909 del 13 marzo 2020, con la quale l'impresa Herambiente S.p.A. P.I./C.F. n° 03819031208, ha chiesto di poter realizzare un metanodotto a servizio di un impianto di produzione di biometano da digestione anaerobica di rifiuti in Via Traversagno, 30 in località Voltana nel Comune di Lugo (RA), in tubazione in acciaio di 2 a specie con diametro nominale DN 50 di lunghezza complessiva di circa 150 m ca. Esaminati gli elaborati n° TB01RAVA00D1RT47.00 e n° TB01RAVA01D1PL48.00 del 28 febbraio 2020 relativi al tracciato del metanodotto in progetto. - Vista la nota della società TIM Telecom n° INT017342 con prot. n° 819974 P del 21/11/2019 dalla quale risulta che la tubazione metallica in realizzazione non determina interferenze o avvicinamenti con cavi telefonici e che non sono attualmente in corso progetti di nuove linee di comunicazione elettronica nell'area interessata alla costruzione del metanodotto. - Constatata la regolarità del versamento effettuato ai sensi del D.M. 15/02/2006 per l'attività di istruttoria relativa al rilascio del presente nulla osta; SI RILASCI per quanto di competenza il relativo NULLA OSTA DEFINITIVO ALLA COSTRUZIONE, subordinandolo all'osservanza delle seguenti condizioni: 1) siano rispettate tutte le condizioni di legge vigenti in materia di interferenze nonostante nessun impianto di comunicazioni elettroniche interessa con attraversamenti o avvicinamenti il gasdotto in realizzazione, secondo quanto presentato nella considerazione tecnica del 16 marzo 2020 trasmessa dalla HERAMBIENTE S.p.A. con prot. n° 0004909 del 13/03/2020. 2) tutte le opere siano realizzate in conformità a quanto contenuto nel Progetto definitivo "Elaborato 47" e nella Planimetria generale di impianto "Elaborato 48" del 28/02/2020 (prot. n° mise. AOO AT.Registro Ufficiale.I.0039619 del 16/03/2020).	Ministero dello Sviluppo Economico DIREZIONE GENERALE PER LE ATTIVITÀ TERRITORIALI Divisione IX – Ispettorato Territoriale Emilia-Romagna U.O. III^ - Reti e Servizi di Comunicazioni Elettroniche

PG 2020/122230 del 26.08.2020	Vista la documentazione prodotta, si ritiene che l'intervento in oggetto sia compatibile con il PTCP della Provincia di Ravenna, alle condizioni di cui alle lettere a) e c) dell'art. 6.2 delle NTA, di seguito richiamate, e per le quali la ditta proponente ha fornito idonea documentazione: a) (...) In merito alla gestione del rischio alluvioni, nell'ambito del procedimento di autorizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti, che ricadono in aree interessate da alluvioni marine o da reticolo secondario di pianura, frequenti (P3) e poco frequenti (P2) (art. 27 delle norme del PSAI Reno, art. 31 delle Norme del Piano Stralcio per il bacino del torrente Senio, art. 6 e art. 15 delle Norme del PSRI dei Bacini Romagnoli), dovrà essere valutata la compatibilità degli interventi prevedendo idonee misure di riduzione della vulnerabilità, nel caso in cui l'esondazione provenga da reticolo di bonifica dovrà essere acquisito il parere del Consorzio di Bonifica). Le aree interessate da produzioni tipiche e di qualità di cui al D.Lgs. 228/2001 sono soggette ad una variabilità nel tempo superiore alla capacità descrittiva di una loro rappresentazione cartografica all'interno di uno strumento di pianificazione. Pertanto per la generalità degli impianti, le localizzazioni dovranno verificare se ricadono nell'ambito del sistema delle aree di cui all'art. 21 del D.Lgs. n. 228/2001. In sede di procedura di autorizzazione di nuovi impianti di gestione dei rifiuti o modifiche di impianti esistenti, localizzati negli ambiti territoriali suddetti, le aziende proponenti dovranno predisporre un apposito documento tecnico, attestante che l'attività in esame non rechi pregiudizio alcuno alle aree agricole, alle colture e ai prodotti agricoli ed alimentari interessati. Tale documento sarà oggetto di puntuale valutazione nell'ambito del procedimento di autorizzazione.	Provincia di Ravenna Servizio Programmazione Territoriale
PG 2021/140587 del 30.09.2020 e PG 2021/19289 del 08.02.2021	Con riferimento alla richiesta di valutazione del progetto pervenuta in data 08/07/2020 relativa a quanto in oggetto indicato, si comunica che, esaminati per quanto di competenza e ai soli fini della prevenzione incendi gli elaborati tecnici presentati, gli stessi risultano, in linea di massima, conformi alla normativa di sicurezza vigente e/o ai criteri generali di prevenzione incendi. Premesso che, per quanto non esplicitamente rilevabile dalla documentazione grafica e dalla relazione tecnica, deve essere integralmente osservata la regola tecnica e/o i criteri generali di prevenzione incendi in vigore, dovranno essere ottemperate le seguenti prescrizioni: 1. Adempiere, relativamente all'intera attività, a	Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile Comando Provinciale di Ravenna

	quanto previsto dal Titolo XI del D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81 (protezione da atmosfere esplosive). 2. Prevedere idonea formazione ed aggiornamento periodico degli incaricati di Prevenzione Incendi, effettuando anche costante addestramento degli stessi mediante simulazioni, che prevedano anche la messa in sicurezza degli impianti presenti. Qualsiasi successiva variante comportante aggravio di rischio e rilevante ai fini della sicurezza dovrà essere sottoposta a preventiva approvazione secondo quanto previsto dall'art.3 del DPR 151/2011. A lavori ultimati, prima dell'esercizio dell'attività, dovrà essere presentata a questo Comando, con le procedure di cui al D.P.R. n. 151 del 1.8.2011, segnalazione certificata di inizio attività, corredata dalla documentazione prevista dal D.M.7.8.2012 (utilizzando la modulistica reperibile sul sito www.vigilfuoco.it), allegando le seguenti certificazioni: 1. Dichiarazione, a firma del Tecnico iscritto ad Albo Professionale che ha redatto l'Asseverazione ai fini della Sicurezza Antincendio, attestante quanto segue: · impianti di protezione attiva presenti nell'attività (si precisa che per ogni impianto dovrà essere riportata la relativa specifica come definita al punto 1.2 dell'Allegato al D.M. 20 dicembre 2012); · numero e tipo degli estintori installati; · sostanze che presentano pericolo di incendio e/o esplosione; · sostanze pericolose ai sensi del Regolamento 1272/2008/CE noto anche come CLP (Classification, Labelling and Packaging); · impianti e/o apparecchiature pericolosi. 2. Dichiarazione attestante il numero massimo degli addetti o delle persone presenti, a firma del legale rappresentante della attività. 3. Dichiarazione a firma del legale rappresentante della attività attestante: · di avere effettuato la valutazione dei rischi di incendio dell'attività (art.17.1a e 28 del D.Lgs. 81/2008); · di aver attuato le misure di prevenzione e protezione; · di aver redatto il piano di emergenza; · la nomina (indicare il nominativo) del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (art. 17.1b del D.Lgs. 81/2008); · la nomina (indicare il nominativo) dei	
--	--	--

	lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di Prevenzione Incendi (art. 18.1b del D.Lgs. 81/2008); · la formazione e l'aggiornamento periodico degli incaricati di Prevenzione Incendi (art. 37.9 e art. 294 bis del D.Lgs. 81/2008) - (D.M. 10/03/98); · la avvenuta predisposizione del documento sulla protezione contro le esplosioni ai sensi dell'art. 17.1a e 294 del D.L.vo 81/2008 e s.m.i.; si precisa che tale documento è parte integrante del documento di valutazione dei rischi di cui all'art.17 del D.Lgs. 81/2008; 4. Copia dell'attestato di idoneità del personale addetto all'antincendio, rilasciato dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ai sensi della legge n. 609/96, art. 3 comma 3 e/o copia attestato di frequenza di corso di formazione. 5. Dichiarazione di conformità prevista dall'art. 7 del D.M. 22 gennaio 2008, n.37 per i sotto riportati impianti rilevanti ai fini della sicurezza antincendio elencati al punto 3.1, lettera a), dell'allegato II al D.M. 4 maggio 1998, che ricadono nel campo di applicazione del D.M. 22 gennaio 2008, n.37 (redatta secondo i modelli riportati in allegato allo stesso decreto): - impianti di produzione, trasporto, distribuzione ed utilizzazione dell'energia elettrica; - impianti di protezione contro le scariche atmosferiche (in alternativa può essere prodotta idonea relazione, a firma di professionista iscritto all'albo professionale per le specifiche competenze tecniche richieste, da cui si evinca che l'attività risulta auto protetta in conformità alla normativa vigente); - impianto di deposito, trasporto, distribuzione e utilizzazione, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e di ventilazione/aerazione dei locali, di GAS, anche in forma LIQUIDA, COMBUSTIBILI o INFIAMMABILI o COMBURENTI; - impianto di estinzione o controllo incendi/esplosioni, di tipo automatico o manuale; - impianto di rivelazione di fumo, calore, gas e incendio; - impianto di segnalazione allarme incendio; - impianti di utilizzazione, trasporto e distribuzione di fluidi infiammabili, combustibili o comburenti. Il progetto e gli allegati obbligatori devono essere tenuti a disposizione per eventuali controlli. Limitatamente agli impianti di protezione antincendio (impianti di estinzione degli incendi e di rilevazione e segnalazione d'incendio) deve	
--	--	--

	essere prodotto anche lo schema di impianto realizzato e la relazione sintetica sui materiali e componenti impiegati. Ai sensi dell'art.7, comma 6, del D.M. n.37/2008, per gli impianti eseguiti prima dell'entrata in vigore del suddetto decreto (27/03/2008), nel caso in cui la dichiarazione di conformità non sia stata prodotta o non sia più reperibile, tale documento è sostituito da una Certificazione di rispondenza e di corretto funzionamento dell'impianto, resa sul modello “mod.PIN 2.5 — 2018_CERT.IMP.”, da un professionista che oltre ad essere iscritto nell'elenco del Ministero dell'Interno di cui alla Legge 818/84, sia in possesso dei requisiti previsti dallo stesso art.7, comma 6, (iscrizione all'albo professionale per le specifiche competenze tecniche richieste, aver esercitato la professione, per almeno cinque anni, nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione). 6. Certificazione di rispondenza e di corretto funzionamento dell'impianto, resa sul modello “mod. PIN 2.5 — 2018_CERT.IMP.” da un professionista che oltre ad essere iscritto nell'elenco del Ministero dell'Interno di cui alla Legge 818/84, sia in possesso dei requisiti previsti dallo stesso art.7, comma 6, (iscrizione all'albo professionale per le specifiche competenze tecniche richieste, aver esercitato la professione, per almeno cinque anni, nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione): - impianti di produzione, trasporto, distribuzione ed utilizzazione dell'energia elettrica; - impianto di deposito, trasporto, distribuzione e utilizzazione, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e di ventilazione/aerazione dei locali, di GAS, anche in forma LIQUIDA, COMBUSTIBILI o INFIAMMABILI o COMBURENTI; <u>Si precisa che per ogni impianto di protezione attiva dovrà essere riportata la relativa specifica dell'impianto come definita al punto 1.2 dell'Allegato al D.M. 20 dicembre 2012, mentre per gli impianti non rientranti in detta tipologia dovranno comunque essere riportate le principali caratteristiche dello stesso.</u> 7. Schede tecniche di sicurezza delle sostanze pericolose in deposito e/o presenti nel ciclo di lavorazione. 8. Dichiarazione a firma di tecnico iscritto ad albo professionale attestante il rispetto delle distanze di sicurezza interne, esterne e di protezione con riferimento alla vigente normativa. 9. Certificazione a firma di professionista iscritto ad	
--	---	--

	Albo Professionale attestante l'idoneità dei prodotti di cui all'art. 1 del D.Lgs 19 maggio 2016, n.85, installati nelle zone con rischio di esplosione presenti nell'attività. Tale certificazione, che dovrà tener conto di quanto riportato nell'art.295 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81, dovrà riferirsi ad idonei elaborati grafici, in cui sia riportata la classificazione delle aree a rischio di esplosione, secondo quanto previsto nell'Allegato XLIX al D.Lgs. suddetto. 10. Copia del verbale di verifica periodica per impianti di messa a terra e dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche di cui al capo II del D.P.R. n. 462 del 22.10.2001. 11. Copia del verbale di verifica periodica per impianti elettrici realizzati in luoghi con pericolo di esplosione di cui al capo III del D.P.R. n. 462 del 22.10.2001. Si evidenzia che il presente parere espresso da parte di questo Comando ai sensi dell'art. 3 del DPR 01/08/2011 n. 151 con nota, deve essere considerato parere di competenza di questo Ufficio nel contesto della Conferenza dei Servizi Istruttoria in oggetto. In riferimento alla Nomina del rappresentante unico di cui alla nota della Prefettura Fasc. n. 2038/2020/Gab. del 13/07/2020 allegata in copia, si chiede alla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini e Ravenna, di inviare all'ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna e per conoscenza a questo Comando, il proprio parere di competenza.	
PG 2021/24471 del 16.02.2021	Con riferimento alla procedura in oggetto presentata dalla Ditta HERAMBIENTE Spa relativamente all'impianto sito 8 in via Traversagno, 30 località Voltana, comune di Lugo, vista la documentazione integrativa acquisita in data 24.12.2020 ai ns. prott. 14832/2020 e 14867/2020 ed in particolare visionata la revisione dell'elaborato 7, "Planimetria generale del sito – SDP", lo scrivente Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale esprime per quanto di competenza, fatti salvi i diritti di terzi e solo dal punto di vista idraulico quantitativo, parere favorevole all'intervento in oggetto.	Consorzio di Bonifica Romagna Occidentale
PG 2021/51020 del 01.04.2021	Con riferimento alla Vs. Nota prot. n. 1289 del 07/01/2021, acquisita agli atti con prot. n.1004 del 07/01/2021 (Indizione Conferenza dei Servizi decisoria in modalità sincrona, ai sensi dell'art. 19 della L.R. n.4/2018); Esaminata la documentazione allegata all'istanza;	Unione dei Comuni della Bassa Romagna Area Economia e Territorio Servizio Edilizia

	Verificato che le opere relative al presente intervento risultano localizzate su un'area zonizzata dal RUE vigente in "DOTAZIONI TERRITORIALI ED ECOLOGICHE – Depuratori, discariche, centro integrato rifiuti (art. 3.3.4)"; si esprime, per quanto di competenza, parere favorevole a condizione che: - prima dell'inizio dell'intervento venga inoltrata apposita comunicazione della data di INIZIO DEI LAVORI, contenente l'Autorizzazione sismica ottenuta, l'indicazione del Direttore dei lavori, dell'impresa esecutrice e la documentazione prevista (le dichiarazioni e documentazioni inerenti il Rispetto degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (D.lgs. 81/2008) ed il Rispetto degli obblighi in materia di documentazione antimafia (art. 89 del D.lgs. 159/2011); - entro il termine di 15 giorni dalla ultimazione dei lavori, venga inoltrata apposita comunicazione di FINE DEI LAVORI, completa dell'asseverazione di conformità dell'intervento al titolo abilitativo ottenuto e delle dichiarazioni di conformità degli impianti tecnologici modificati con il presente intervento.	(SUE)
PG 2021/12238 del 26.01.2021	In riferimento alla richiesta prot. n. 1289 del 07/01/2021 riguardante l'impianto in oggetto indicato, esaminata la documentazione tecnica disponibile sul Portale web Ambiente della Regione Emilia Romagna, si fa presente che nel caso in oggetto non risulta necessario il Nulla Osta/assenso tecnico di questo U.S.T.I.F., in quanto l'intervento di cui trattasi non determina interferenze con impianti fissi rientranti nella giurisdizione di questo Ufficio.	Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - USTIF

ATTESO CHE:

- il progetto prevede il revamping dell'impianto di biogas derivante dal processo di digestione anaerobica della linea di produzione ACM e destinato a recupero energetico R1 per la produzione di energia elettrica e calore nei due cogeneratori, ciascuno di potenza pari a 498 kWe, e la realizzazione di una sezione di produzione di biometano destinato ad autotrazione.

Sono previste pertanto le seguenti modifiche ed interventi:

1. aumento del quantitativo massimo di rifiuti non pericolosi ammessi all'operazione R3 fino ad un valore complessivo di 90.000 t/anno, di cui 60.000 t/a da frazione organica da raccolta differenziata (FORSU);
2. utilizzo di un quantitativo massimo di biogas in ingresso alla sezione di upgrading per la produzione di biometano che si configura come operazione R3 ai sensi dell'Allegato C al Titolo I della Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., pari a 5.000 t/anno;
3. utilizzo di un quantitativo massimo pari a 6.000 t/a per il recupero energetico R1 di rifiuti non pericolosi (biogas prodotto in situ) fintanto che non sarà realizzato l'impianto di Upgrading e di un quantitativo pari a 4.200 t/anno una volta entrato in esercizio l'impianto di produzione di biometano";
4. ampliamento della sezione di digestione anaerobica, con l'inserimento di n. 3 nuove celle e l'installazione di un gasometro previsto sulla copertura del locale fermentatori esistenti cui

sarà re-indirizzata la produzione di biogas degli attuali fermentatori e quella proveniente dai nuovi;

5. sostituzione della torcia esistente con una di migliori prestazioni; la stessa sarà spostata a terra per facilitare le operazioni di manutenzione e di accessibilità; sarà impiegata unicamente come presidio di sicurezza ed emergenza e sarà indipendente dall'assetto di funzionamento d'impianto e frazionamento delle macchine (gruppi elettrogeni e Upgrading);
6. realizzazione di una sezione di produzione di biometano da fonte rinnovabile (biogas da Forsu), costituita dai seguenti componenti:

sezione di pretrattamento del biogas (desolforazione e denitrificazione): costituita da 2 torri in materiale plastico di altezza circa 6 m poste in serie, dotate di vasca di fondo per accumulo della soluzione, per l'abbattimento di inquinanti tipo "scrubber ad umido", in cui il flusso di biogas, proveniente dalle celle anaerobiche, viene lavato in controcorrente con un flusso di acqua additivata con dei reagenti chimici, per l'abbattimento rispettivamente dell' H_2S e dell' NH_3 (tali reagenti saranno posti in serbatoi). I sistemi sono dimensionati per garantire il corretto abbattimento di sostanza inquinante per concentrazioni di ingresso fino a 300 mg/m³ per l' NH_3 e 1.000 ppm per l' H_2S .

sezione di trattamento del biogas: il biogas saturo passa in un'unità di deumidificazione, dove la sua temperatura è abbassata a circa 5°C; attraversando un separatore, il biogas viene separato dall'acqua condensata così una volta asciutto è condotto, spinto da una soffiante, al sistema di trattamento a carboni attivi (si stima la sostituzione con una frequenza di 1 – 2 volte l'anno; i carboni esausti saranno avviati ad impianti idonei per la loro rigenerazione o inviati a impianti di trattamento autorizzati), per operare un'ulteriore rimozione degli inquinanti. Il pretrattamento a carboni è dimensionato in maniera tale da abbassare la concentrazione di H_2S a 10 ppm, e quella dei COV totali a 10 mg/mc, prima dell'ingresso nell'unità di Upgrading;

sezione di Upgrading del biogas proveniente dai fermentatori per l'ottenimento di biometano: verrà installato un sistema di upgrading con tecnologia Pressure Swing Adsorption (PSA) a doppio stadio. Il primo stadio della PSA contiene setti molecolari che hanno la proprietà di adsorbire la CO_2 e lasciare permeare al 2° stadio sia il metano che l'azoto. Nel secondo stadio (NRU) sono impiegati setti molecolari, diversi dal primo stadio, che hanno la proprietà di adsorbire il metano e lasciare permeare l'azoto. In uscita dal trattamento si ottengono quindi due flussi di gas, uno ricco in CH_4 (Biometano) ed uno ricco in CO_2 (Offgas).

sezione di compressione e analisi: necessaria per portare il biometano alla pressione di circa 65 bar come richiesto dal sistema di trasporto della rete SNAM. L'impianto di compressione è costituito da due linee di compressione operanti in parallelo, una di riserva all'altra, in modo da garantire adeguata affidabilità nell'esportazione del biometano. Ogni linea di compressione è completa di valvole attuate, strumentazione e apparecchiature ausiliarie per il corretto funzionamento nei parametri operativi richiesti e per mettere in sicurezza l'impianto, quando necessario. Il biometano, proveniente dal sistema di Upgrading con una pressione di circa 10 bar, è convogliato alle due linee di compressione attraverso una tubazione interrata lunga circa 150 m. A fianco al locale compressori troveranno spazio i locali dedicati alle apparecchiature di misura e analisi della qualità del gas e una sala elettrica.

Ossidatore Termico Rigenerativo (Rigenerative Thermal Oxidation - RTO): finalizzato alla rimozione del metano residuo dai flussi residuali caratterizzati da basso tenore di metano, prima dell'emissione in atmosfera, esso risulta composto da un'unità di combustione di tipo multicamera con recupero termico di tipo rigenerativo su masse ceramiche. La camera principale di combustione è costituita da una struttura in acciaio al carbonio, rivestita all'interno con fibra ceramica di composizione tale da

garantire la temperatura operativa prevista di 850°C, tale da ossidare CH₄ a CO₂ e H₂O. Un set dedicato di elettroventilatori si occupa di aspirare gli stream gassosi e di inviare aria di ottemperamento all'interno della camera di combustione per il controllo della temperatura. Sulla camera di combustione è anche installato un bruciatore che, utilizzando GPL come combustibile, incrementa la temperatura dell'aria fino alla temperatura di esercizio. Tale temperatura viene mantenuta costante ed uniforme in tutta la camera di combustione per mezzo di valvola modulante posta sull'alimentazione del combustibile, che comandata da un regolatore la temperatura costante nella camera di combustione. Il bruciatore, necessario per lo start-up dell'impianto, in regime di normale funzionamento viene attivato solo qualora il CH₄ presente nei gas non fosse sufficiente al mantenimento della temperatura di esercizio. Per ragioni di sicurezza (mantenimento delle corrette temperature dei pacchi ceramici in funzione del tenore di CH₄ negli affluenti gassosi) gli stream gassosi in ingresso all'unità possono essere inviati direttamente in atmosfera aspirati da un ventilatore dedicato. Il biogas destinato al recupero energetico (R1) dovrà possedere le caratteristiche equivalenti a quelle previste nel provvedimento di AIA;

7. realizzazione di un gasdotto che collegherà il punto di consegna (PDR) a bordo impianto biometano alla rete SNAM esistente di competenza SNAM Rete Gas. Il gasdotto di 1° specie con MOP di 70 bar rel, che conetterà il punto di consegna alla rete SNAM esistente, sarà progettato, autorizzato e realizzato da SNAM Rete Gas in coerenza con il preventivo di connessione accettato da HERAmbiente S.p.A. prot. 0001460 del 24.01.2020 con le seguenti caratteristiche tecniche:
 - portata giornaliera 7.200 Sm₃/g;
 - portata oraria massima 300 Sm₃/h
 - pressione minima di consegna 70,00 bar rel;
 - punto di consegna connesso ad un metanodotto esercito alla MOP di 70,00 bar rel;
 - il metanodotto è in grado di supportare una pressione massima di 75,00 bar rel;
8. installazione di una nuova cabina MT/Bt (R04) con installazione di un nuovo quadro di media tensione (EM00MVP0001) in sostituzione dell'attuale QMT3.1 a cui verrà collegato l'esistente trasformatore TR-3 dedicato all'impianto fotovoltaico esistente e derivato il trasformatore TR-5 per le utenze relative al revamping dell'impianto di compostaggio con produzione di biometano; sostituzione delle linee MT L1(20 m) e L2 (650 m) con un cavo di sezione maggiore e posa di 2 nuove linee in MT L3 (250 m) ed L5 (20 m) di alimentazione dei trasformatori TR-3 e Tr-5.;
9. depotenziamento dell'attuale sistema di recupero energetico con produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile (biogas da Forsu);
10. realizzazione di un elettrodotto, internamente ai confini del comparto per l'alimentazione di energia elettrica alle nuove utenze dell'impianto di compostaggio nell'ambito del revamping. Finchè non entrerà in esercizio l'impianto di produzione di biometano, i motori endotermici continueranno ad operare alle stesse condizioni indicate nell'AIA vigente, con un quantitativo limite in ingresso di biogas pari a 6.000 t/a. Ad impianto di Upgrading realizzato, al fine di garantire il depotenziamento previsto dal Decreto Interministeriale 02/03/2018, art. 8, la produzione di energia elettrica subirà un decremento ed il quantitativo prodotto annualmente sarà al massimo pari a 6.120 MWh/anno, con un quantitativo massimo di biogas in ingresso ai motori pari a 4.200 t/anno, come riportato nella seguente tabella:

Contributi	Unità di Misura	Stato di progetto
Energia elettrica prodotta annualmente	MWh/anno	≤ 6.120
Numero di ore di funzionamento di	ore/anno	≤ 8.760

ogni motore		
Numero di ore di funzionamento complessivo motori GE1 e GE2	ore/anno	≤ 17.520
Biogas inviato ai motori annuo	t/anno	≤ 4.200

I quantitativi massimi ammessi alle operazioni di recupero R1 (produzione di energia elettrica) e R3 (produzione biometano) sono i seguenti:

Limite massimo di biogas ad R1	t/anno	≤ 4.200
Limite massimo di biogas ad R3	t/anno	≤ 5.000

DATO ATTO CHE:

- in riferimento agli obblighi derivanti dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 159/2011, utilizzando il collegamento alla Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.) istituito presso il Ministero dell'Interno, è stato accertato che l'iscrizione della Società HERAmbiente S.p.A., con sede legale in Bologna Viale C. Berti Pichat, 2/4 (P. I.V.A. 02175430392), nell'apposito elenco delle imprese non soggette a tentativo di infiltrazione mafiosa ("White List"), istituito presso la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Bologna, ai sensi della Legge 6 novembre 2012, n. 190 (G.U. del 13 novembre 2012, n. 265) D.P.C.M. 18 aprile 2013 (G.U. 15 luglio 2013, n. 164), risulta scaduta in data 14/05/2020 e ad oggi ancora in fase di aggiornamento a seguito della richiesta di rinnovo avanzata dalla Società in data 09/04/2020;
- la Società ha come oggetto sociale la definizione progettuale, il coordinamento e la gestione di servizi ed interventi ambientali nell'atmosfera, a terra, a mare e su specchi e corsi d'acqua interni e in falda. Gli interventi comprendono: A) raccolta, trasporto anche per conto terzi, trattamento, smaltimento, stoccaggio provvisorio, recupero, riciclaggio e riutilizzo di rifiuti e sottoprodotti in genere di qualunque origine e specie ed attività ad essi connessi quali, a titolo esemplificativo e non limitativo: separazione, cernita, preselezione, inertizzazione, trattamento chimico e/o fisico e/o biologico e/o termico, termodistruzione di rifiuti di qualunque origine e specie, compostaggio e/o biostabilizzazione, produzione e vendita di energia da fonti rinnovabili e non, produzione e vendita di composti, fertilizzanti e di altri derivati, produzione e/o combustione di combustibili derivati da tali rifiuti, [omissis] B) studio, progettazione, costruzione, compravendita, trasformazione, locazione, permuta ed esercizio di impianti di ogni tipo di trattamento.. [omissis];
- in termini di quadro autorizzativo il presente atto ricomprende e/o sostituisce:
 - il titolo abilitativo per la realizzazione del nuovo tratto di elettrodotto in MT e sostituzione dei cavi per le linee esistenti ai sensi dell'art. 2 della L.R. 10/1993;
 - parere SNAM sull'approvvigionamento di gas metano ed eventuali opere in fascia di rispetto del metanodotto;
- i sensi della Delibera del Direttore Generale n. 55 del 15.04.2016 “*Direzione Generale. Definizione della garanzia finanziaria, in riferimento ai procedimenti tecnico-amministrativi per l'autorizzazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili quale cauzione per gli interventi di dismissione e le opere di messa in pristino dei luoghi*” la Società HERAmbiente S.p.A. nella persona del Sig. Emanuel Zamagni in qualità di Procuratore Speciale, ha sottoscritto l'impegno a corrispondere, prima dell'avvio dei lavori, la cauzione a garanzia dell'esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di messa in pristino relativamente al nuovo impianto di biometano, da versare a favore di ARPAE mediante fidejussione bancaria o assicurativa, per l'importo di 239.730,00 euro (dicansi duecentotrentanovemilasettecentotrenta/00 euro) approvato in sede di Conferenza dei Servizi; per quanto concerne l'esistente impianto di produzione di energia elettrica, il piano di dismissione ad esso inerente e attualmente vigente non varia perché non sono previsti interventi sulla unità di produzione esistente ed autorizzata. Resta quindi valida la polizza fidejussoria attualmente in essere a garanzia dell'esecuzione degli interventi di dismissione e delle

- opere di rimessa in pristino del suddetto impianto;
- ai fini del procedimento di Autorizzazione Unica è stato preso in considerazione il progetto definitivo dell'opera che è agli atti di ARPAE Servizio autorizzazioni e Concessioni di Ravenna alla Pratica SINADOC 2020/9146;

VALUTATO CHE:

- la Società ha presentato la soluzione di allaccio alla rete gas metano proposta da SNAM Rete Gas S.p.A., Rif. COMRA/CONALL/1248 e l'atto di accettazione della stessa prot. 0001460 del 24.01.2020;
- a riguardo l'attribuzione patrimoniale, il Punto di Consegna Gas Metano sarà realizzato al Foglio 34 mappale 152 di proprietà di HERAmbiente S.p.A., così come la cabina di Riduzione/Regolazione e Misura (REMI) per le quali sarà costituita una servitù in favore di SNAM Rete Gas S.p.A.;
- ai sensi dell'art.12 c. 4bis del D.Lgs. 387/03 e s.m.i. il proponente ai fini della dimostrazione di disponibilità dell'area oggetto dell'intervento in progetto ha depositato una visura catastale datata 05.06.2019;
- l'impianto risulta soggetto alle disposizioni di cui all'art. 58 del D.P.R. 753/80 e alle ulteriori disposizioni emanate in materia dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che, vista la nota della società TIM Telecom n° INT017342 con prot. n° 819974 P del 21/11/2019, dalla quale risulta che la tubazione metallica in realizzazione, non determina interferenze o avvicinamenti con cavi telefonici, e che non sono attualmente in corso progetti di nuove linee di comunicazione elettroniche nell'area interessata alla costruzione del metanodotto, ha rilasciato con nota PG 2020/145669, per quanto di competenza, il relativo NULLA OSTA definitivo alla costruzione, condizionato al rispetto delle prescrizioni acquisite nel presente atto;
- la Società ha presentato (PG 2020/45663) la Dichiarazione asseverata relativa all'insussistenza di interferenze del progetto con le aree di interesse ENAC, avendo effettuato le verifiche riguardo le opere previste dal progetto di "Revamping dell'impianto di compostaggio per la produzione di biometano", ed in particolare relative alla sezione di produzione di biometano, nei confronti delle strutture aeroportuali sul portale dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile – ENAC;
- il progetto è coerente con la Delibera dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 51 del 26.07.2011 *"Individuazione delle aree e dei siti per l'installazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili eolica, da biogas, da biomasse e idroelettrica."* in quanto l'impianto di biogas è esistente e ricompreso al punto F) che cita: "Fuori dalle aree A), B), C), D) ed E) le aree agricole e le zone produttive sono considerate idonee all'installazione di impianti di produzione di energia da biogas e produzione di biometano senza limiti di potenza nominale complessiva";
- rispetto ai contenuti della D.G.R. n. 2347 del 22/11/2019 avente oggetto *"PRIMA APPLICAZIONE DEI CRITERI TECNICI DI CUI ALL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE REGIONALE N. 13 DEL 2019 PER LA MITIGAZIONE DEGLI IMPATTI AMBIENTALI E TERRITORIALI DEGLI IMPIANTI DI RECUPERO DELLA FORSU PER LA PRODUZIONE DI BIOGAS E DI BIOMETANO"* e in particolare *"nel caso di ampliamento dei quantitativi dei rifiuti da trattare da parte degli impianti esistenti indicati al punto 2) trovano applicazione unicamente i criteri e le condizioni per la mitigazione degli impatti ambientali contenuti nel presente atto comunque non riferibili ad aspetti connessi all'ubicazione dell'impianto e solo per i quantitativi oggetto di ampliamento"*;
- il Piano Energetico Regionale (PER) individua l'incremento di produzione di biometano, anche da riconversione di impianti a biogas esistenti, tra le azioni che la Regione prevede di attuare per contribuire a raggiungere il 29% di consumi per riscaldamento e raffrescamento coperti da fonti rinnovabili;
- relativamente alla conformità con gli strumenti urbanistici comunali, verificato che le opere relative al presente intervento risultano localizzate su un'area zonizzata dal RUE vigente in *"DOTAZIONI TERRITORIALI ED ECOLOGICHE – depuratori, discariche, centro integrato rifiuti (art. 3.3.4)"*, l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna Area Economia e Territorio Servizio Edilizia ha espresso

parere favorevole condizionato;

RITENUTO CHE:

- il progetto energetico, in armonia con gli indirizzi della politica energetica regionale, nazionale e dell'Unione Europea, ha come obiettivo il conseguimento di un assetto produttivo a più alta efficienza energetica, migliorando il rendimento energetico dei processi. In particolare in riferimento al Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC), che prevede la decarbonizzazione del sistema energetico attraverso un incremento nell'utilizzo di biocarburanti e altre fonti rinnovabili, fissando un target di 1,1 mld di m³ al 2030 per il settore trasporti stradali con biometano proveniente da FORSU e scarti agricoli;
- dall'esame degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica vigenti non sono emersi vincoli che precludano la realizzazione del progetto proposto, fermo restando il rispetto delle prescrizioni indicate nel presente Atto;

CONSIDERATE le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla L.R. n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31.12.2015;

DATO ATTO che, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del SAC territorialmente competente;

SU proposta del Responsabile del procedimento Dott.ssa Gagliardi Antonella Istruttore Direttivo Tecnico del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

DETERMINA

1. DI AUTORIZZARE, la Società HERAmbiente S.p.A., avente sede legale in Viale Berti Pichat 2/4, Bologna (C/F./P.IVA. 02175430392), ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 e s.m.i., al revamping dell'impianto di digestione anaerobica, con realizzazione di una sezione di produzione di biometano da biogas, nell'impianto esistente sito in Comune di Lugo, località Voltana, via Traversagno n. 30 (al Foglio 34, particella 152 del Comune di Lugo) nonché ogni opera accessoria e funzionale, in conformità al progetto definitivo approvato dalla Conferenza di Servizi e agli atti alla pratica SINADOC 2020/9146;

2. DI STABILIRE CHE il rilascio della presente autorizzazione non pregiudica in alcun modo i diritti di terzi e le competenze di altri Enti/Amministrazioni, che sono fatti salvi, riservati e rispettati in ogni fase di gestione dell'impianto;

3. DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art.12, comma 1 del D.Lgs. 387/03 e s.m.i., le opere oggetto della presente autorizzazione sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;

4. DI DARE ATTO che sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di Autorizzazione Unica, i seguenti elaborati:

- **Allegato 1:** Planimetria generale di impianto (TB 01 RA VA 00 D1 I2 18.00_Planimetria generale impianto – SC.pdf.p7m);
- **Allegato 2 :** Planimetria cabine e linee MT (41.00_TB 01 RA VA 00 D1 I2 41.00_Sistemi elettrici - Planimetria cabine e linee MT TB.pdf.p7m);
- **Allegato 3:** Sistema Upgrading – piante sezioni e prospetti (51 TB 01 RA VA 00 D1 PL

5. DI STABILIRE CHE, ai sensi dell'art. 12, comma 4 del D.Lgs. 387/2003, il titolare della presente autorizzazione ha l'obbligo della rimessa in pristino dello stato dei luoghi a seguito della dismissione dell'impianto di biometano, che dovrà avvenire con le modalità ed i tempi indicati nel piano presentato ed approvato dalla Conferenza dei Servizi ;

6. DI STABILIRE CHE la Società HERAmbiente S.p.A., avente sede legale in Viale Berti Pichat 2/4, Bologna (C/F./P.IVA. 02175430392) ha l'obbligo di fornire una garanzia finanziaria ad ARPAE, per tutta la durata di esercizio dell'impianto di biometano, maggiorata di due anni, anche mediante più fidejussioni, per l'importo approvato pari a 239.730,00 euro (diconsi duecentotrentanovemilasettecentotrenta/00 euro), **prima della comunicazione d'inizio lavori relativamente all'impianto di biometano**, a garanzia dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi, i cui contenuti devono essere conformi alla Deliberazione del Direttore Generale n. 55 del 15/04/2016 "Direzione Amministrativa Definizione dei Contenuti e delle modalità di presentazione ad ARPAE Emilia Romagna della garanzia finanziaria prevista per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili", pena la revoca dell'autorizzazione rilasciata; l'efficacia dell'autorizzazione per quanto riguarda la configurazione di progetto (impianto di biometano) è subordinata alla comunicazione di avvenuta accettazione della garanzia da parte di ARPAE; fino alla predetta comunicazione non potrà essere svolta l'attività (costruzione dell'impianto di biometano) oggetto del presente provvedimento;

7. DI STABILIRE CHE i costi del piano smaltimento e il valore della fidejussione a garanzia dell'obbligo di ripristino dell'impianto di biometano, dovranno essere rivalutati sulla base del tasso di inflazione programmata ogni 5 anni e **depositata almeno 3 mesi prima della scadenza dei 5 anni**; parimenti detta garanzia dovrà essere aggiornata all'atto del rilascio del rinnovo dell'autorizzazione. Il mancato adeguamento della garanzia finanziaria nei tempi previsti dalla normativa vigente comporterà, previa diffida da parte dell'Ente competente, la revoca dell'Autorizzazione Unica rilasciata per la realizzazione dell'impianto a biometano;

8. DI STABILIRE CHE:

- la comunicazione della data di INIZIO DEI LAVORI contenente l'Autorizzazione sismica ottenuta, l'indicazione del Direttore dei lavori, dell'impresa esecutrice e la documentazione prevista (le dichiarazioni e documentazioni inerenti il Rispetto degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008) ed il Rispetto degli obblighi in materia di documentazione antimafia (art. 89 del D.Lgs. 159/2011), dovrà essere data entro 1 anno dalla data di rilascio della presente autorizzazione e inoltrata ad ARPAE SAC di Ravenna e all'Unione dei Comuni della Bassa Romagna;
- entro il termine di 15 giorni dalla ultimazione dei lavori, entro 3 anni dalla data del loro inizio, venga inoltrata apposita comunicazione di FINE DEI LAVORI, ad ARPAE SAC di Ravenna e all'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, completa dell'asseverazione di conformità dell'intervento al titolo abilitativo ottenuto e delle dichiarazioni di conformità degli impianti tecnologici modificati con il presente intervento;

9. DI STABILIRE CHE siano rispettate tutte le condizioni di legge vigenti in materia di interferenze nonostante nessun impianto di comunicazioni elettroniche interessino con attraversamenti o avvicinamenti il gasdotto in realizzazione e che tutte le opere siano realizzate in conformità a quanto contenuto nel Progetto definitivo "Elaborato 47" e nella Planimetria generale di impianto "Elaborato 48" del 28/02/2020;

10. DI STABILIRE CHE la Società HERAmbiente S.p.A. debba dare attuazione, relativamente all'intera attività, a quanto previsto dal Titolo XI del D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81 (protezione da atmosfere esplosive);

11. DI STABILIRE CHE la Società HERAmbiente S.p.A. provveda periodicamente alla idonea formazione ed aggiornamento degli incaricati di Prevenzione Incendi, effettuando anche costante addestramento degli

stessi mediante simulazioni, che prevedano anche la messa in sicurezza degli impianti presenti;

12. DI STABILIRE CHE qualsiasi successiva variante comportante aggravio di rischio e rilevante ai fini della sicurezza venga sottoposta a preventiva approvazione secondo quanto previsto dall'art.3 del DPR 151/2011;

A lavori ultimati, prima dell'esercizio dell'attività, dovrà essere presentata a questo Comando, con le procedure di cui al D.P.R. n. 151 del 1.8.2011, segnalazione certificata di inizio attività, corredata dalla documentazione prevista dal D.M.7.8.2012 (utilizzando la modulistica reperibile sul sito www.vigilfuoco.it), allegando le seguenti certificazioni:

1. Dichiarazione, a firma del Tecnico iscritto ad Albo Professionale che ha redatto l'Asseverazione ai fini della Sicurezza Antincendio, attestante quanto segue:

- **impianti di protezione attiva** presenti nell'attività (si precisa che per ogni impianto dovrà essere riportata la relativa specifica come definita al punto 1.2 dell'Allegato al D.M. 20 dicembre 2012);
- numero e tipo degli **estintori** installati;
- **sostanze che presentano pericolo di incendio e/o esplosione;**
- **sostanze pericolose ai sensi del Regolamento 1272/2008/CE** noto anche come CLP (Classification, Labelling and Packaging);
- **impianti e/o apparecchiature pericolosi.**

2. Dichiarazione attestante il numero massimo degli addetti o delle persone presenti, a firma del legale rappresentante della attività.

3. Dichiarazione a firma del legale rappresentante della attività attestante:

- di avere effettuato la **valutazione dei rischi di incendio** dell'attività (art.17.1a e 28 del D.Lgs. 81/2008);
- di aver attuato le **misure di prevenzione e protezione;**
- di aver redatto il **piano di emergenza;**
- la **nomina** (indicare il nominativo) del **responsabile del servizio di prevenzione e protezione** (art. 17.1b del D.Lgs. 81/2008);
- la **nomina** (indicare il nominativo) dei **lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di Prevenzione Incendi** (art. 18.1b del D.Lgs. 81/2008);
- la **formazione e l'aggiornamento periodico degli incaricati di Prevenzione Incendi** (art. 37.9 e art. 294 bis del D.Lgs. 81/2008)-(D.M. 10/03/98);
- la avvenuta predisposizione del **documento sulla protezione contro le esplosioni** ai sensi dell'art. 17.1a e 294 del D.L.vo 81/2008 e s.m.i.; si precisa che tale documento è parte integrante del documento di valutazione dei rischi di cui all'art.17 del D.Lgs. 81/2008;

4. Copia dell'attestato di idoneità del personale addetto all'antincendio, rilasciato dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ai sensi della legge n. 609/96, art.3 comma 3 e/o copia attestato di frequenza di corso di formazione.

5. Dichiarazione di conformità prevista dall'art. 7 del D.M. 22 gennaio 2008, n.37 per i sottoriportati impianti rilevanti ai fini della sicurezza antincendio elencati al punto 3.1, lettera a), dell'allegato II al D.M. 4 maggio 1998, che ricadono nel campo di applicazione del D.M. 22 gennaio 2008, n.37 (redatta secondo i modelli riportati in allegato allo stesso decreto):

- **impianti di produzione, trasporto, distribuzione ed utilizzazione dell'energia elettrica;**
- impianti di **protezione contro le scariche atmosferiche** (in alternativa può essere prodotta idonea relazione, a firma di professionista iscritto all'albo professionale per le specifiche competenze tecniche richieste, da cui si evinca che l'attività risulta auto protetta in conformità alla normativa vigente);
- impianto di **deposito, trasporto, distribuzione e utilizzazione**, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e di ventilazione/aerazione dei locali, **di GAS, anche in forma LIQUIDA, COMBUSTIBILI o INFIAMMABILI o COMBURENTI;**

- impianto di **estinzione o controllo incendi/esplosioni, di tipo automatico o manuale;**
- impianto di **rivelazione di fumo, calore, gas e incendio;**
- impianto di **segnalazione allarme incendio;**
- impianti di utilizzazione, trasporto e distribuzione di **fluidi infiammabili, combustibili o comburenti.**
- Il progetto e gli allegati obbligatori devono essere tenuti a disposizione per eventuali controlli.
- **Limitatamente agli impianti di protezione antincendio (impianti di estinzione degli incendi e di rilevazione e segnalazione d'incendio) deve essere prodotto anche lo schema di impianto realizzato e la relazione sintetica sui materiali e componenti impiegati.**
- Ai sensi dell'art.7, comma 6, del D.M. n.37/2008, per gli impianti eseguiti prima dell'entrata in vigore del suddetto decreto (27/03/2008), **nel caso in cui la dichiarazione di conformità non sia stata prodotta o non sia più reperibile, tale documento è sostituito da una Certificazione di rispondenza e di corretto funzionamento dell'impianto, resa sul modello "mod.PIN 2.5 — 2018_CERT.IMP.",** da un professionista che oltre ad essere iscritto nell'elenco del Ministero dell'Interno di cui alla Legge 818/84, sia in possesso dei requisiti previsti dallo stesso art.7, comma 6, (iscrizione all'albo professionale per le specifiche competenze tecniche richieste, aver esercitato la professione, per almeno cinque anni, nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione).

6. Certificazione di rispondenza e di corretto funzionamento dell'impianto, resa sul modello "mod. PIN 2.5 — 2018_CERT.IMP." da un professionista che oltre ad essere iscritto nell'elenco del Ministero dell'Interno di cui alla Legge 818/84, sia in possesso dei requisiti previsti dallo stesso art.7, comma 6, (iscrizione all'albo professionale per le specifiche competenze tecniche richieste, aver esercitato la professione, per almeno cinque anni, nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione):

- **impianti di produzione, trasporto, distribuzione ed utilizzazione dell'energia elettrica;**
- impianto di deposito, trasporto, distribuzione e utilizzazione, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e di ventilazione/aerazione dei locali, **di GAS, anche in forma LIQUIDA, COMBUSTIBILI o INFIAMMABILI o COMBURENTI;**
- **Si precisa che per ogni impianto di protezione attiva dovrà essere riportata la relativa specifica dell'impianto come definita al punto 1.2 dell'Allegato al D.M. 20 dicembre 2012, mentre per gli impianti non rientranti in detta tipologia dovranno comunque essere riportate le principali caratteristiche dello stesso.**

7. Schede tecniche di sicurezza delle sostanze pericolose in deposito e/o presenti nel ciclo di lavorazione.

8. Dichiarazione a firma di tecnico iscritto ad albo professionale attestante il rispetto delle distanze di sicurezza interne, esterne e di protezione con riferimento alla vigente normativa.

9. Certificazione a firma di professionista iscritto ad Albo Professionale attestante l'idoneità dei prodotti di cui all'art. 1 del D.Lgs 19 maggio 2016, n.85, installati nelle zone con rischio di esplosione presenti nell'attività. Tale certificazione, che dovrà tener conto di quanto riportato nell'art.295 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81, dovrà riferirsi ad idonei elaborati grafici, in cui sia riportata la classificazione delle aree a rischio di esplosione, secondo quanto previsto nell'Allegato XLIX al D.Lgs. suddetto.

10. Copia del verbale di verifica periodica per impianti di messa a terra e dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche di cui al capo II del D.P.R. n. 462 del 22.10.2001.

11. Copia del verbale di verifica periodica per impianti elettrici realizzati in luoghi con pericolo di esplosione di cui al capo III del D.P.R. n. 462 del 22.10.2001.

13. DI STABILIRE CHE la Società HERAmbiente S.p.A. è tenuta ad effettuare adeguata manutenzione alla strumentazione utilizzata per la gestione del biogas/biometano;

14. DI STABILIRE CHE la Società HERAmbiente S.p.A. dovrà adottare tutte le misure necessarie ad

evitare l'emissione in atmosfera di biogas e biometano: è vietata l'immissione in atmosfera del biogas tal quale;

15. DI STABILIRE CHE la Società HERAmbiente S.p.A. prevedere una procedura riportante le modalità di gestione del biometano fuori specifica, prima della messa in esercizio dell'impianto di produzione di biometano;

16. DI STABILIRE CHE la **torcia**:

- dovrà essere dimensionata in modo tale da poter smaltire completamente l'intera produzione oraria di biogas dall'impianto di digestione; tutti i flussi di biogas e biometano andranno contabilizzati;
- dovrà essere dotata di un doppio sistema di accensione, la cui logica di funzionamento prevede la ridondanza dei due sistemi ossia, in caso di fallimento del primo sistema di accensione, dovrà intervenire il secondo. I periodi di funzionamento delle torce dovranno essere registrati in un apposito registro;
- dovrà essere dotata di generatore autonomo che garantisca in qualunque condizione il funzionamento della torcia stessa;
- dovrà essere eseguita regolare manutenzione al fine di mantenerla in efficiente stato di funzionamento; le relative manutenzioni dovranno essere registrate su apposito registro a disposizione degli enti di controllo.

17. DI STABILIRE CHE nella fascia di rispetto (DPA) attorno alla cabina e alle linee, non dovranno essere previste strutture anche se amovibili, che consentano la permanenza di persone per un tempo maggiore o uguale a 4 ore/giorno;

18. DI STABILIRE CHE la Società HERAmbiente S.p.A. ha l'obbligo di trasmettere tramite PEC ad ARPAE SAC di Ravenna e all'Unione dei Comuni della Bassa Romagna entro il **15 febbraio di ogni anno** dei dati di esercizio, dei programmi di manutenzione degli impianti che comportino arresti di lunga durata nonché della definitiva messa fuori servizio dei medesimi. Il Rapporto annuale, sezione "Dati di esercizio" deve contenere informazioni aggiornate e di dettaglio riguardanti in particolare:

- produzione energetica totale definita come energia elettrica equivalente;
- l'energia auto consumata nello stabilimento e l'energia ceduta;
- i quantitativi di biometano immessi in rete;
- la registrazione dei quantitativi di biogas prodotti, della quantità inviata a R1 nei motori, della quantità inviata in torcia e della quantità inviata all'unità di upgrading. Fermo restando quanto richiesto dalle norme di settore per le specifiche qualitative richieste per l'immissione in rete;
- le iniziative di formazione e informazione degli operatori addetti;

19. DI STABILIRE CHE la mancata, tardiva o incompleta trasmissione dei dati di cui al punto precedente comporterà l'irrogazione di sanzioni amministrative ai sensi della normativa vigente;

20. DI STABILIRE CHE gli impianti di generazione energetica vanno mantenuti in stato di perfetta efficienza, anche attraverso i programmi di monitoraggio e di manutenzione;

21. DI STABILIRE CHE per quanto riguarda l'illuminazione esterna si prescrive che il progetto sia conforme alla normativa regionale L.R. 19/2003 e s.mi. e alla D.G.R. 1732 del 12/11/2015;

22. DI DICHIARARE che ogni ulteriore modifica dell'impianto dovrà essere assoggettata a provvedimento autorizzativo, con le modalità definite dalla vigente normativa;

23. DI STABILIRE che il soggetto autorizzato ha l'obbligo di comunicare tempestivamente ad ARPAE SAC di Ravenna eventuali modifiche della struttura societaria ed in particolare del nominativo del legale

rappresentante;

24. DI TRASMETTERE il presente provvedimento alla Regione Emilia-Romagna in allegato al Verbale della Conferenza dei Servizi al fine di ricomprendere la presente Determina Dirigenziale nella procedura di P.A.U.R.;

25. DI DARE ATTO che l'Autorizzazione Unica ai sensi D.Lgs. 387/2003 e s.m.i. di cui al presente provvedimento assume efficacia a seguito del rilascio della Delibera di Giunta Regionale di PAUR della Regione Emilia-Romagna;

DI DARE ATTO che contro il presente provvedimento gli interessati, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, possono proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza, ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge. In alternativa gli interessati, ai sensi del DPR 24 novembre 1971 n. 1199, possono proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza."

DICHIARA che:

- il presente provvedimento diviene esecutivo sin dal momento della sottoscrizione dello stesso da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci;
- il presente provvedimento autorizzativo sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
DEL SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA
(Dott. Fabrizio Magnarello)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.